

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno..... 2018, in Pisa, presso gli uffici della Direzione DD15-A Infrastrutture-Verde Arredo Urbano-Edilizia Pubblica del Comune di Pisa,

TRA

il **Comune di Pisa** (codice fiscale e partita IVA 00341620508) con sede in Pisa, Via degli Uffizi n1, rappresentato dall'Arch. Fabio Daole, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste esclusiva di Dirigente della Direzione DD15-A Infrastrutture-Verde e Arredo Urbano-Edilizia Pubblica del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

(Sponsorizzata o Sponsee)

E

La ditta **Euroambiente s.r.l.** (codice fiscale e n. d'iscrizione 004110600472), avente sede in Pistoia (PT), Via Pratese n.627, iscritta al Registro delle imprese di Pistoia dal 19.02.1996, rappresentata dal Dott. Giovanni MALUCCHI, nato a Monsummano Terme (PT) il 15.10.1951 che interviene al presente atto in qualità di procuratore dell'impresa medesima;

(Sponsorizzante o Sponsor)

PREMESSO CHE

- Con Provvedimento del Dirigente della DD-15A n..... del Il Comune di Pisa ha preso atto della volontà espressa dalla Società Euroambiente s.r.l. e ha ritenuto di aderire alla sponsorizzazione proposta;
- Le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di Sponsorizzazione disciplinati dalla normativa emanata in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione del progetto denominato *Orto in Scuola* a.s. 2017-2018 promosso dal Comune di Pisa per le scuole dell'infanzia e primaria. Ai fini del presente contratto la ditta Euroambiente s.r.l. assume la veste di sponsor ed il Comune di Pisa di sponsee.

Art. 3 Obblighi dello sponsee

L'obbligazione assunta dal Comune di Pisa costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa si intende adempiuta quando vi sia stata la disponibilità degli spazi per la realizzazione del progetto descritto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine per lo sponsor.

Il Comune di Pisa può garantire allo sponsor:

- a) La possibilità, previo specifico nulla osta, di utilizzare il proprio status di sponsor nelle campagne di comunicazione realizzate direttamente e autonomamente;
- b) La citazione del logo/marchio/nome dello sponsor sul materiale didattico e pubblicitario del progetto *Orto in Scuola*;
- c) La possibilità di rendere visibile, in appositi spazi, il logo, il marchio, la denominazione o l'attività dello sponsor in occasione delle conferenze stampa relative al progetto, realizzate dal Comune;
- d) La partecipazione dello Sponsor alle conferenze stampa riguardanti il progetto nel suo complesso;
- e) La possibilità di definire, con l'assenso del Comune, ulteriori forme di pubblicizzazione di carattere comunque accessorio e residuale rispetto a quelle sopra indicate.

Art. 4 Obblighi dello sponsor

Lo sponsor si impegna a:

- a) mettere a disposizione il proprio personale per svolgere, all'interno dei plessi scolastici, incontri formativi secondo i temi del progetto *Orto in Scuola*;
- b) fornire il materiale didattico;
- c) fornire attrezzi e sementi per l'impianto degli orti;
- d) collaborare con il Comune di Pisa all'organizzazione della festa conclusiva del progetto;
- e) collaborare opportunamente con il Comune di Pisa per il migliore inserimento delle attività di pubblicizzazione e promozione, comunque denominate, nell'ambito del progetto.

Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie dallo stesso poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

Art. 5 Contenuto dei messaggi pubblicitari

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la veridicità ed il contenuto dei messaggi pubblicitari forniti dallo sponsor che ne rimane esclusivo responsabile, sia nei confronti del Comune che dei terzi; lo sponsor solleva il Comune da ogni responsabilità in proposito, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni onere derivante, direttamente od indirettamente, dal contenuto e dalla diffusione dei messaggi medesimi.

E' in ogni caso esclusa la diffusione di messaggi pubblicitari aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

Art. 6 Corrispettivo

Il corrispettivo del presente contratto è costituito dall'importo delle opere che lo sponsor si impegna a realizzare per un ammontare di € 5.200,00 IVA esclusa. E' fatto obbligo per le parti di doppia fatturazione, soggetta ad IVA, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del regolamento delle sponsorizzazioni.

Art. 7 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dal giorno della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2018.

Art. 8 Controlli sull'attività dello sponsor

Il Comune di Pisa ha facoltà di emanare opportune prescrizioni in ordine all'esecuzione del presente contratto e di vigilare sul suo adempimento anche mediante l'effettuazione di controlli in ordine ai quali lo sponsor è tenuto alla collaborazione.

Art. 9 Facoltà di recesso da parte del Comune

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto qualora, a suo insindacabile giudizio:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
- d) rinunci alla realizzazione, totale o parziale, dell'evento, del progetto oggetto di sponsorizzazione.

In caso di recesso il Comune ne dà tempestiva comunicazione scritta allo sponsor; il recesso ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione da parte dello sponsor.

In relazione all'avvenuto recesso da parte del Comune, lo sponsor non ha diritto ad alcun indennizzo né risarcimento.

Art. 10 Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti si applica la disciplina di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui lo sponsor perda i requisiti soggettivi previsti per la sottoscrizione del presente contratto e nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Comune medesimo.

Art. 12 Foro competente

Per eventuali controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di Pisa.

Art. 13 Spese contrattuali

Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono a carico del Comune di Pisa. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che vi provvede.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dallo Sponsor, necessari alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, saranno trattati dal Comune di Pisa, anche con modalità informatiche, in conformità alle disposizioni vigenti e comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti.

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al Regolamento sulle sponsorizzazioni del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 38 del 20.07.2010 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 45 del 11.10.2012, che la ditta Euroambiente s.r.l. dichiara di ben conoscere, nonché al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto;

Per il COMUNE DI PISA il Dirigente della DD-15A Arch. Fabio Daole:

Per la ditta EUROAMBIENTE s.r.l. il Dott. Giovanni Malucchi:

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, previa rilettura, sono espressamente approvati gli articoli 3,4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14.

Per il COMUNE DI PISA il Dirigente della DD-15A Arch. Fabio Daole:

Per la ditta EUROAMBIENTE s.r.l. il Dott. Giovanni Malucchi: